



Condizioni generali

Edizione 2024

Le seguenti Condizioni generali mirano a disciplinare chiaramente i rapporti tra il cliente e la Basler Kantonalbank («banca»). Sono riservate le convenzioni particolari. Per determinate categorie di affari vigono inoltre i regolamenti speciali emanati dalla banca e le relative usanze.

Per favorire la comprensione, di seguito verrà utilizzata esclusivamente la forma maschile, che comprende in ogni caso anche quella femminile.

1. Diritto di disposizione

I diritti di disposizione notificati alla banca sono da questa ritenuti validi fino a comunicazione esplicita di avvenuta modifica, e ciò senza tener conto di eventuali discrepanze con iscrizioni nel registro e in altre pubblicazioni. Qualora un conto o un deposito abbia più intestatari, questi ultimi, salvo accordi contrari, ne possono disporre solo collettivamente.

2. Controllo della legittimità e obblighi di diligenza

La banca deve svolgere il controllo della legittimità con la diligenza consueta nella prassi di settore.

Se la banca ha effettuato tale controllo con la dovuta diligenza, il cliente si assume la responsabilità di eventuali danni o altri svantaggi derivanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione, come la falsificazione di firme e documenti o la manipolazione di trasmissioni elettroniche.

In particolare, la banca non è tenuta a confrontare le informazioni e le istruzioni che le sono state trasmesse dal cliente o da un procuratore con altre informazioni e istruzioni del cliente.

Il cliente ha l'obbligo di conservare con cura i propri documenti bancari al fine di evitare che terzi non autorizzati vi possano accedere. Se impartisce istruzioni, il cliente si impegna a osservare tutte le misure cautelari volte a ridurre il rischio di truffa. È suo dovere mantenere segreti e conservare separatamente i dati di identificazione elettronici (compresi password e codici) nonché seguire eventuali raccomandazioni di sicurezza della banca in merito ai prodotti e servizi elettronici per impedire abusi. Se riscontra irregolarità, le comunica immediatamente alla banca. Il cliente si assume i danni riconducibili alla violazione degli obblighi di diligenza descritti.

La banca adotta opportune misure per individuare e impedire truffe. Se non opera con la diligenza consueta nella prassi di settore, si assume i danni che ne derivano.

Laddove né la banca né il cliente abbiano violato gli obblighi di diligenza, il danno o lo svantaggio di altro genere è a carico della parte nella cui sfera d'influenza è stata individuata la causa dell'atto pregiudizievole. La banca declina ogni responsabilità per i danni o gli altri svantaggi derivanti da errori di trasmissione, guasti tecnici o interventi illeciti in apparecchi o software del cliente.

La banca, nei rapporti con il cliente e i suoi procuratori, è autorizzata ad adottare in qualsiasi momento le misure che ritiene adeguate per il controllo della legittimazione. Il cliente si assume i danni legati ai ritardi che ne derivano.

3. Incapacità civile

Il cliente è tenuto a informare immediatamente la banca per iscritto circa la sopravvenuta incapacità civile dei suoi procuratori o di altri terzi che agiscono per suo conto. Se omette di farlo o l'incapacità civile riguarda lui direttamente, si assume i danni che ne derivano, a condizione che né la banca né i suoi collaboratori o il personale ausiliario siano venuti meno alla diligenza usuale nella prassi di settore.

4. Comunicazioni della banca ed errori di trasmissione

La banca è autorizzata a inviare comunicazioni tramite posta, telefono, canali elettronici (ad es. e-mail, fax, SMS, Online Banking, applicazioni mobili e altri canali di comunicazione elettronici) nonché altre modalità di trasmissione o trasporto ai dati di contatto utilizzati dal cliente o dai suoi procuratori nei rapporti con l'istituto o da essi indicati esplicitamente.

Il cliente è tenuto a comunicare alla banca aggiornamenti circa i dati forniti in merito alla sua persona o ai suoi procuratori (ad es. nome, indirizzo, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.).

Le comunicazioni della banca sono considerate validamente avvenute se spedite all'ultimo dato di contatto indicato dal cliente, oppure depositate in altro luogo conformemente alle disposizioni del cliente stesso.

La data indicata sulla copia o sulle liste di spedizione in possesso della banca (in formato cartaceo o elettronico) vale come data di spedizione.



L'istituto, tramite pubblicazioni in Internet (sul sito www.bkb.ch), può garantire al cliente l'accesso a informazioni, condizioni e documenti giuridicamente rilevanti nonché adempiere ai propri obblighi di informazione e pubblicità (contenuti ad es. in regolamenti sui mercati finanziari concernenti la protezione degli investitori e la trasparenza).

In caso di utilizzo di posta, telefono, canali elettronici o altre modalità di trasmissione e trasporto, la banca opera con la diligenza consueta nella prassi di settore. Nella misura in cui ha violato la consueta diligenza, la banca si fa carico dei danni dovuti a perdite, ritardi, irregolarità, doppi invii o guasti tecnici e interruzioni di funzionamento. Se la banca ha dato prova di diligenza, è il cliente a rispondere di questi danni.

5. Reclami

I reclami del cliente riguardanti l'esecuzione (errata) o la mancata esecuzione di un qualsiasi ordine o le contestazioni relative a comunicazioni vanno inoltrati immediatamente, al più tardi comunque entro il termine fissato dalla banca.

Se il cliente non riceve documenti o comunicazioni attesi (ad es. estratti conto/di deposito, conteggi di borsa), deve avvisare immediatamente la banca.

I reclami inerenti agli estratti conto e di deposito devono essere presentati entro un mese dalla comunicazione da parte dell'istituto.

Se ciò non avviene, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché le relative comunicazioni e gli estratti si intendono approvati.

In ogni caso il cliente si assume i danni derivanti da una presentazione tardiva del reclamo.

6. Esecuzione di ordini

Se il cliente conferisce uno o più ordini il cui importo totale supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la banca deciderà secondo il proprio criterio quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della data o della successione cronologica in cui li ha ricevuti.

In caso di danni risultanti da mancata esecuzione, esecuzione lacunosa o ritardata di ordini, la banca risponde al massimo della perdita degli interessi (ad eccezione degli ordini di borsa).

Se in un caso specifico potrebbe verificarsi un danno più esteso, il cliente deve comunicarlo alla banca preliminarmente, altrimenti si farà carico di tale danno.

7. Diritto di pegno e di compensazione

La banca vanta un diritto di pegno sulla totalità degli averi in conto e dei valori patrimoniali del cliente custoditi per conto di quest'ultimo presso di sé o presso terzi, nonché un diritto di compensazione nei confronti di tutti i crediti a copertura di ogni sua eventuale pretesa attuale o futura, a prescindere dalla data di scadenza, dalla valuta o dalla presenza di una garanzia speciale.

Questo diritto di pegno e di compensazione vale anche per eventuali pretese di indennizzo e di esenzione della banca, in particolare se vengono esercitate in relazione a transazioni effettuate per conto del cliente o a valori patrimoniali di terzi (compresi emittenti, liquidatori, commissari, amministratori di fallimenti, istituzioni e autorità) detenuti per conto del cliente.

Se il cliente cade in mora, la banca è autorizzata a procedere, secondo il suo libero apprezzamento (anche per quanto riguarda l'ordine di successione), al realizzo forzoso o mediante trattativa privata dei pegni, oppure, con mantenimento del diritto di pegno, ad avviare la procedura di pignoramento o fallimento contro il cliente.

8. Interessi, prezzi, imposte e tasse

Gli importi riferiti agli interessi e ai prezzi concordati o usuali (commissioni [incluse quelle sull'avere], spese, ecc.) nonché alle tasse e alle imposte vengono accreditati o addebitati al cliente, a discrezione della banca, con effetto immediato oppure con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Se la relazione d'affari è intestata a più persone, queste ultime rispondono solidalmente.

Gli interessi, i prezzi e le altre condizioni relative ai prodotti applicati attualmente fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Soprattutto in caso di variazioni dei costi o della situazione sul mercato monetario e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminarmente al riguardo con modalità appropriate.

Le variazioni dei tassi d'interesse, gli aumenti di prezzo, i nuovi prezzi introdotti e le modifiche delle condizioni relative ai prodotti si considerano approvati se il cliente non disdice il prodotto o il servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i tempi di disdetta o revoca previsti da condizioni o accordi particolari. In caso di disdetta a seguito di un aumento di prezzo o dell'introduzione di nuovi prezzi, gli importi dovuti in caso di chiusura del prodotto e/o cessazione del servizio secondo quanto riportato negli elenchi e nelle schede informative sui prodotti non verranno riscossi; tuttavia fino allo scadere dei termini di disdetta e revoca si applicano i prezzi in vigore prima dell'adeguamento.



Per prestazioni della banca che non figurano in un elenco o nella scheda informativa di un prodotto, ma che vengono eseguite su ordine del cliente oppure nel suo presunto interesse e che generalmente possono essere pretese soltanto dietro remunerazione, la banca può decidere l'ammontare dell'indennità secondo il proprio criterio.

Eventuali imposte e tasse che la banca riscuote in riferimento alla sua relazione d'affari con il cliente o che deve trattenere in virtù del diritto svizzero o estero, di trattati internazionali o accordi contrattuali con autorità estere (ad es. imposta alla fonte pari al 30 % secondo la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), nonché le spese addebitate all'istituto sono a carico del cliente o possono essere trasferite a quest'ultimo.

9. Valute estere

Il controvalore in valuta estera degli averi del cliente è investito nella medesima valuta, a nome della banca ma per conto e a rischio e pericolo del cliente, sia entro i confini del territorio in cui tale moneta ha corso, sia al di fuori di esso. Proporzionalmente ai suoi averi in deposito, il cliente assume pertanto ogni rischio relativo al capitale complessivamente investito, derivante in particolare da restrizioni, tasse e altri oneri imposti dalle leggi o dai regolamenti amministrativi in tutti i paesi interessati.

Il cliente può disporre di detti averi in valuta estera mediante vendita nonché versamenti; per altre modalità di disposizione occorre il consenso della banca.

In mancanza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata a effettuare in franchi svizzeri gli addebiti e gli accrediti di importi in valuta estera, al corso del giorno in cui la somma è pervenuta all'istituto o l'operazione è stata evasa, a meno che il cliente non possieda un conto nella valuta estera corrispondente. Se il cliente possiede esclusivamente conti in valute di paesi terzi, la banca, a suo libero giudizio, può addebitare o accreditare l'importo in una di queste valute.

10. Cambiali, assegni e titoli analoghi

La banca ha il diritto di riaddebitare cambiali, assegni e altri titoli analoghi scontati o accreditati, qualora risultino non pagati. Ciò vale anche per il caso in cui assegni già pagati risultino in seguito rubati, smarriti, falsificati o incompleti. Fino alla copertura del saldo debitore, la banca conserva le proprie pretese al pagamento, derivanti dal diritto cambiario e dell'assegno bancario o altri, per l'importo totale delle cambiali, degli assegni e di altri titoli, crediti accessori compresi, nei confronti di qualsiasi obbligato in virtù di tali titoli.

11. Disdetta delle relazioni d'affari

Il cliente e la banca possono disdire le relazioni d'affari in qualsiasi momento, con effetto immediato o a una scadenza futura. In particolare, la banca può annullare senza preavviso le linee di credito concesse ed esigere il rimborso immediato dei suoi averi. Restano salvi accordi particolari e condizioni di disdetta valide per prodotti specifici.

12. Limitazione di servizi, liquidazione

Per garantire il rispetto delle disposizioni legali, normative o contrattuali, la diligenza consueta nella prassi di settore o un'amministrazione ineccepibile, la banca può limitare in toto o in parte i servizi erogati al cliente. Ciò vale a prescindere dai regolamenti integrativi ai singoli servizi bancari. In particolare, la banca può bloccare la relazione di conto e deposito, rimandare o limitare l'esecuzione di ordini di qualsiasi tipo (ad es. ordine di versamento/pagamento, di bonifico o trasferimento di averi, valori mobiliari e altri valori patrimoniali, di estinzione) e rifiutare, in termini generali, di prendere in consegna valori patrimoniali o accrediti.

In caso di disdetta o qualora gli averi o i valori patrimoniali depositati non possano più essere custoditi dalla banca per motivi legali, normativi, legati al prodotto o per altre ragioni, il cliente deve comunicare all'istituto, su richiesta, dove intende trasferire il proprio patrimonio.

Se il cliente, anche dopo la scadenza di un termine suppletivo adeguato fissato dalla banca a seguito della disdetta della relazione d'affari o della limitazione dei servizi, omette di effettuare la comunicazione di cui sopra, la banca è autorizzata a consegnare fisicamente tali valori o a liquidarli. La banca, con effetto liberatorio, può depositare il ricavato e gli averi ancora disponibili del cliente nel luogo indicato dal giudice oppure inviarli sotto forma di assegno all'ultimo recapito postale conosciuto del cliente.

13. Giorni festivi

Per qualsiasi relazione d'affari con la banca, il sabato è parificato a un giorno festivo ufficiale.

14. Esternalizzazione di settori d'attività (outsourcing)

La banca ha la facoltà di esternalizzare in parte o in toto settori d'attività e servizi a fornitori (altre banche ed entità giuridiche del gruppo BKB o terzi) sul territorio svizzero o all'estero. Nell'ambito delle esternalizzazioni è possibile che determinati dati riguardanti la relazione d'affari con il cliente vengano trasferiti a fornitori di servizi o siano rilevati da questi ultimi e che tali fornitori, a propria volta, si avvalgano di servizi di altri. Tutti i fornitori sono tenuti a osservare gli obblighi di riservatezza.



15. Rispetto delle disposizioni legali e normative

Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni legali applicabili a lui e alle altre persone coinvolte nella relazione bancaria e nei valori patrimoniali (comprese le leggi fiscali e gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione). Si impegna a rispettare in ogni momento le disposizioni legali vigenti e, su richiesta della banca, certifica che lui e le altre persone coinvolte nella relazione hanno rispettato le norme applicabili ai singoli casi.

16. Segreto bancario e protezione dei dati

Gli organi, i collaboratori e i mandatarî della banca sottostanno a obblighi giuridici per la protezione e la segretezza dei dati che riguardano la relazione d'affari con il cliente.

L'obbligo della banca di rispettare il segreto bancario viene meno in presenza di obblighi d'informazione e di comunicazione previsti dalla legge o dalle norme, del consenso da parte del cliente o di altri motivi giustificativi di ordine legale, come la salvaguardia di legittimi interessi della banca. Il segreto bancario non si applica in particolare:

- a) nei confronti di terzi in Svizzera o all'estero (ad es. broker, banche, repertori di dati sulle negoziazioni, borse, organismi di regolamento ed enti di subcustodia, emittenti, autorità competenti nonché altri terzi coinvolti) nell'ambito di transazioni e servizi che la banca eroga per il cliente (ad es. la gestione di conti o depositi oppure l'esecuzione di operazioni relative al traffico dei pagamenti, ai titoli, alle divise e di altre operazioni della clientela), in particolare se presentano un legame con l'estero. La non applicazione del segreto può essere determinata dal diritto svizzero o estero, da autoregolamentazioni, usanze di mercato, disposizioni contrattuali o condizioni poste da emittenti, fornitori di servizi e altre parti da cui la banca dipende per lo svolgimento di tali transazioni e servizi,
- b) in caso di procedimenti minacciati o avviati nei confronti della banca (anche come terza parte) dal cliente o da altre persone coinvolte nella relazione d'affari o nei valori patrimoniali in Svizzera o all'estero,
- c) al fine di garantire e rivendicare, in Svizzera o all'estero, i crediti o altri diritti della banca nei confronti del cliente e per la realizzazione di garanzie ordinate per conto del cliente,
- d) in caso di rimproveri che il cliente o altre persone coinvolte nella relazione d'affari o nei valori patrimoniali hanno mosso alla banca pubblicamente oppure rilasciato a media o autorità,

- e) al fine dello scambio di informazioni tra la banca e altre banche ed entità giuridiche del gruppo BKB in Svizzera per scopi aziendali, ad esempio lo svolgimento e l'assistenza completi ed efficienti nell'ambito delle operazioni bancarie per i clienti, l'informazione circa l'offerta di servizi delle società del gruppo BKB, la garanzia della gestione dei rischi, il rispetto di disposizioni legali e normative o per motivi legati alla compliance. I destinatari sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza,
- f) per effettuare esternalizzazioni in conformità al punto 14.

La banca salva ed elabora i dati che riguardano la relazione d'affari con il cliente e quelli provenienti da fonti terze, e può utilizzarli per creare ed elaborare profili. Tali dati possono essere oggetto di scambio tra la banca e altre banche ed entità giuridiche del gruppo BKB e utilizzati per i motivi elencati alla lettera e) nonché per scopi di ricerca di mercato e di marketing.

La banca pubblica i principi relativi all'elaborazione dei dati personali nonché eventuali aggiornamenti in Internet (all'indirizzo www.bkb.ch/protezione-dati).

Il cliente prende atto che i dati trasmessi all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, bensì sono soggetti alle disposizioni del rispettivo ordinamento giuridico estero, che potrebbe non offrire una protezione adeguata. È possibile che in determinate circostanze le autorità locali accedano ai dati o ne dispongano la consegna.

17. Assenza di contatti

Il cliente si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare, nell'ambito della relazione d'affari tra lui e la banca, la presenza di valori senza contatti ai sensi delle disposizioni di legge in materia. In particolare è tenuto a comunicare immediatamente alla banca ogni modifica dell'indirizzo o del nome (ad es. in seguito a matrimonio).

Il cliente prende atto che la banca, in presenza di valori patrimoniali senza contatti, è obbligata a segnalare la relazione d'affari a un ufficio di notifica centralizzato.

Oltre agli oneri di cui al punto 8, la banca è autorizzata ad addebitare al cliente una tassa speciale nonché tutti i costi sostenuti per le operazioni svolte in caso di assenza di contatti o non rivendicazione.



18. Modifiche delle Condizioni generali

La banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adeguate e si considerano approvate se quest'ultimo non presenta contestazioni entro un mese.

19. Diritto applicabile e foro competente

Tutte le relazioni giuridiche del cliente con la banca sono soggette **esclusivamente al diritto svizzero**. Luogo di adempimento, luogo di esecuzione per clienti con domicilio all'estero nonché **foro competente esclusivo per tutte le controversie è Basilea**. La banca ha il diritto di citare in giudizio il cliente presso il tribunale competente del suo domicilio o presso ogni altro tribunale competente, ma rimane applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Sono fatte salve le disposizioni vincolanti del diritto svizzero in merito al foro competente.